

Spett.li

- Presidenza del Consiglio dei Ministri,

alla PEC: uscm@pec.governo.it

- Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

alla PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it - estratto dal registro PPAA

- Avvocatura Generale di Stato,

alla PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - estratto dal registro PPAA

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex ordinanza n. 5678/2024 Reg. Prov. Coll. pubblicata in data 21/03/2024 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 678/2024

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data Nascita	Luogo Nascita
	Antonino Maria			
Alberio	Quintilio	LBRNNN93E28C351X	28.05.1993	Catania
Arba	Laura	RBALRA92D55B354V	15.04.1992	Cagliari
Bonelli	Giuliana	BNLGLN94H55E573B	15.06.1994	Licata (AG)
Carreras	Annamaria	CRRNMR94A63F839J	23.01.1994	Napoli
Cordova	Giada	CRDGD194C50C351W	10.03.1994	Catania
Coviello	Francesco Elios	CVLFNC94A12A662L	12.01.1994	Bari
Criuscolo	Francesco	CRSFNC96E18F839J	18.05.1996	Napoli
Degli Esposti				
Pallotti	Fabio	DGLFBA93P11I496N	11.09.1993	Scandiano (RE)
Di Martino	Antimo	DMRNTM86H09F839V	09.06.1986	Napoli
Ferrari	Stefano	FRRSFN92D28D938X	28.04.1992	Gattinara (VC)
Ferraro	Antonio	FRRNTN87L28B963I	28.07.1987	Caserta
Giuzio	Federica	GZIFRC84R47G942G	07.10.1984	Potenza
Goffredo	Claudia Lucia	GFFCDL96S62H096F	22.11.1996	Putignano (BA)
Lomba De Sousa	Margarida	LMBMGR96B50Z128J	10.02.1996	Porto, Portogallo
Marchetti	Paolo	MRCPLA93T25I496X	25.12.1993	Scandiano (RE)
Moretti	Gianfranco Davide	MRTGFR88A18F839Z	18.01.1988	Napoli
Narducci	MariaLuigia	NRDMLG95A56D643M	16.01.1995	Foggia
Oggionni	Gianluigi Marco Aldo	GGNGLG88A09F205Z	09.01.1988	Milano
Palma	Claudio	PLMC1D94C29B963Z	29.03.1994	Caserta
Pannarale	Carla	PNNCRL97C68A662L	28.03.1997	Bari
Regalbuto	Corrado	RGLCRD88L22L682E	22.07.1988	Varese
Rendina	Michele	RNDMHL95B26H926A	26.02.1995	San Giovanni Rotondo (FG)
Rinaldi	Caterina Michela	RNLCRN82R51L109K	11.10.1982	Terlizzi (BA)
Semborowski	Luca	SMBLCU95S09H612R	09.11.1995	Rovereto
Sportelli	Morgana	SPRMGN94L64A048N	24.07.1994	Acquaviva delle Fonti (BA)

tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Santini (C.F. SNTNDR79M16A390X), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: avvocatosantini@pec.it e fax: 05751820125, con domicilio digitale eletto presso la pec del suddetto difensore, come da mandato rilasciato su documento informatico separato, da intendersi apposto in calce al presente atto, e domicilio fisico presso lo studio in Arezzo alla Via G. Monaco n. 65;

Premesso che

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza, con ordinanza n. 5678/2024 Reg. Prov. Coll. pubblicata in data 21/03/2024 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, nel giudizio R.G. 678/2024, nei confronti di tutti i candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa e cioè del concorso nazionale disposto dal DD n. 645 del 15-

05-2023 MUR per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con indicazione in sintesi, del petitum giudiziale e delle censure contenute nel ricorso e degli atti con essi impugnati.

In ottemperanza ai predetti provvedimenti si indicano i seguenti dati:

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza;

2) Numero di registro generale:

R.G. n. 678/2024;

3) Nomi dei ricorrenti:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data Nascita	Luogo Nascita
	Antonino Maria			
Alberio	Quintilio	LBRNNN93E28C351X	28.05.1993	Catania
Arba	Laura	RBALRA92D55B354V	15.04.1992	Cagliari
Bonelli	Giuliana	BNLGLN94H55E573B	15.06.1994	Licata (AG)
Carreras	Annamaria	CRRNMR94A63F839J	23.01.1994	Napoli
Cordova	Giada	CRDGD194C50C351W	10.03.1994	Catania
Coviello	Francesco Elios	CVLFNC94A12A662L	12.01.1994	Bari
Criuscolo	Francesco	CRSFNC96E18F839J	18.05.1996	Napoli
Degli Esposti				
Pallotti	Fabio	DGLFBA93P11I496N	11.09.1993	Scandiano (RE)
Di Martino	Antimo	DMRNTM86H09F839V	09.06.1986	Napoli
Ferrari	Stefano	FRRSFN92D28D938X	28.04.1992	Gattinara (VC)
Ferraro	Antonio	FRRNTN87L28B963I	28.07.1987	Caserta
Giuzio	Federica	GZIFRC84R47G942G	07.10.1984	Potenza
Goffredo	Claudia Lucia	GFFCDL96S62H096F	22.11.1996	Putignano (BA)
Lomba De Sousa	Margarida	LMBMGR96B50Z128J	10.02.1996	Porto, Portogallo
Marchetti	Paolo	MRCPLA93T25I496X	25.12.1993	Scandiano (RE)
Moretti	Gianfranco Davide	MRTGFR88A18F839Z	18.01.1988	Napoli
Narducci	Marialuigia	NRDMLG95A56D643M	16.01.1995	Foggia
Oggionni	Gianluigi Marco Aldo	GGNGLG88A09F205Z	09.01.1988	Milano
Palma	Claudio	PLMCLD94C29B963Z	29.03.1994	Caserta
Pannarale	Carla	PNNCRL97C68A662L	28.03.1997	Bari
Regalbuto	Corrado	RGLCRD88L22L682E	22.07.1988	Varese
Rendina	Michele	RNDMHL95B26H926A	26.02.1995	San Giovanni Rotondo (FG)
Rinaldi	Caterina Michela	RNLCRN82R51L109K	11.10.1982	Terlizzi (BA)
Semborowski	Luca	SMBLCU95S09H612R	09.11.1995	Rovereto
Sportelli	Morgana	SPRMGN94L64A048N	24.07.1994	Acquaviva delle Fonti (BA)

4) Amministrazione resistente:

- Ministero dell'Università e della Ricerca;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Controinteressati

NARDI TETAJ Codice Fiscale TTJNRD87E16Z100Z Data di nascita 16/05/1987 Luogo di nascita ALBANIA Domicilio VIA COMO 45 00161 ROMA Indirizzo PEC nardi.tetaj@omceoromapec.it

YAROSLAVA LONGHITANO Codice Fiscale LNGYSL89M59Z138Q Data di nascita 19/08/1989 Luogo di nascita UCRAINA Domicilio CSO SVIZZERA 9 10143 TORINO TO Indirizzo PEC yaroslava.longhitano@to.omceo.it

CHRISTIAN ZANZA Codice Fiscale ZNZCRS82H30H501T Data di nascita 30/06/1982 Luogo di nascita ROMA Domicilio CSO SVIZZERA 9 10143 TORINO TO Indirizzo PEC christian.zanza@omceoromapec.it

RAFFAELLA NAPOLI Codice Fiscale NPLRFL93C51G273J Data di nascita 11/03/1993 Luogo di nascita PALERMO Domicilio VIA ROSARIO DA PARTANNA 22, PALERMO Indirizzo PEC raffaella.napoli11@pec.it

PIERLUIGI SANGUIGNI Codice Fiscale SNGPLG91R27E472J Data di nascita 27/10/1991 Luogo di nascita Latina Domicilio VIA CARLO ALBERTO 95, SABAUDIA Indirizzo PEC pierluigi.sanguigni@pec.it

5) Data della prossima udienza del ricorso:

3.07.2024

6) Petitum giudiziale:

per l'annullamento

- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 3 agosto 2023, prot. n. 1256, di approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale 2022-2023 risultante all'esito del bando di SSM 2022/2023 (DD n. 645 del 15-05-2023).

- di provvedimenti di ignoti estremi che l'hanno aggiornata rettificando in data 28/10/23 il punteggio di alcuni candidati;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti. nonché l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di vedersi attribuire la miglior posizione in graduatoria per cui è causa per cui è causa, e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa.

7) Atti impugnati:

- Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 3 agosto 2023, prot. n. 1256, di approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale 2022-2023 risultante all'esito del bando di SSM 2022/2023 (DD n. 645 del 15-05-2023);

- provvedimenti di ignoti estremi che l'hanno aggiornata rettificando in data 28/10/23 il punteggio di alcuni candidati;

- tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

8) Sintesi delle censure contenute nel ricorso:

Violazione e/o falsa applicazione art. 4 DD n. 645 del 15-05-2023;

Violazione e/o falsa applicazione art. 75 DPR 445/2000;

Violazione art. 97 Costituzione;

Violazione e/o falsa applicazione art. 36 del d.lgs. n. 368/1999 di recepimento della Direttiva 93/16/CEE;

Violazione e/o falsa applicazione art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;

Violazione e/o falsa applicazione Decreto del MIUR n. 130 del 10 agosto 2017;

Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; disparità di trattamento; manifesta ingiustizia.

Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 10, 11, 33, 34, 35 e 117 della Costituzione.

1. L'art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 ha introdotto la previsione che che "Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»

2. Tale normativa è stata de facto pienamente recepita nel testo dell'art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante l'indizione, per l'anno accademico 2022/2023, del con-corso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede "Il punteggio relativo ai titoli si compone di:

a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti [...]

b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti [...]

c) Altri titoli - massimo 2 punti. [...]

In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;

- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;

- già titolari di un contratto di formazione medica;

- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate."

3. L'art. 9 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante l'indizione, per l'anno accademico 2022/2023, del concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria prevede che la graduatoria risultante dalla somma del risultato del test e del punteggio curricolare, consenta ai candidati di scegliere la scuola di specializzazione e la sede della stessa in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è stato assegnato alla sua prima preferenza disponibile, cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria. E' dunque evidente che più alto è stato il punteggio conseguito e maggiore è stata la possibilità del candidato di essere stato assegnato ad una scuola di specializzazione aderente per materia alle proprie inclinazioni e prossima alla propria collocazione geografica.

Non vi è poi chi non veda come l'attribuzione del punteggio ex art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al precedente punto 4 abbia un impatto assolutamente rilevante sull'effettiva collocazione in graduatoria del candidato in quanto:

- tale punteggio ammonta al 5% del punteggio utilmente valutabile

- nell'approvata graduatoria, su una platea di 14036 candidati, un punto di differenza nel punteggio globale può determinare lo scorrimento anche di 500 posizioni in graduatoria;

E' di palese evidenza che tale iniqua modalità di computo ha avvantaggiato i sopradetti soggetti, cui è stato riservato un ventaglio di scelte migliori di quelle che naturalmente gli sarebbero spettate.

3. Ma vi è di più, tale erronea attribuzione di punteggio ha non solo danneggiato, ma reso del tutto inattendibile la graduatoria per tutti i soggetti collocati in posizione peggiore a quello erroneamente valutato.

Il soggetto che si avvalga di una scelta, rende indisponibile il posto operato per tutti i candidati che gli succedono in graduatoria e così a cascata. 4. Con nota del 21/11/2023 il MUR (doc. 4) precisava quanto segue "I candidati Tetaj Nardi, Longhitano Yaroslava, Zanza Christian e Napoli Raffaella, in seguito agli ordinari accertamenti e verifiche effettuati come da routine nell'ambito della procedura concorsuale, sono risultati privi dei presupposti necessari per ottenere, ai sensi del bando di concorso, il computo dei punteggi relativi ai titoli di studio.

I predetti candidati, infatti, risultavano appartenenti alle categorie normativamente previste dall'art. 7 comma 2 lettera c) del bando di concorso.

Di conseguenza la situazione di questi quattro candidati è stata aggiornata essendo essi automaticamente decaduti, in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, dal beneficio che avevano inizialmente ottenuto e che invece non spettava loro : cioè il punteggio relativo ai titoli di studio.

Ad ognuno di essi dunque è stato immediatamente azzerato il punteggio relativo ai titoli di studio, dandone esplicita evidenza nella graduatoria nazionale (si veda come sopra All. 2).

All'esito di questo aggiornamento sono state finalizzate le assegnazioni delle scuole nei confronti di tutti i candidati presenti in graduatoria, comprese le assegnazioni dei posti nei confronti dei su citati quattro candidati, che sono state correttamente effettuate proprio sulla base del punteggio realmente spettante a ciascuno di essi, tenuto conto dell'ordine delle scelte opzionate da tutti i partecipanti.

I suddetti quattro candidati di cui sopra sono stati quindi assegnati sulla base del punteggio spettante conseguentemente all'azzeramento del punteggio dei titoli, e tenendo conto chiaramente , come previsto dal bando, della situazione e delle scelte di tutti coloro che li precedevano in graduatoria."

Pertanto i candidati resisi colpevoli di false attestazioni, non sono neppure stati espulsi, ma sic et simpliciter ricollocati in graduatoria in posizione peggiore con il punteggio natura le del test decurtato dei punti curriculum che gli stessi si erano illegittimamente autoattribuiti.

5. L'art. 4 DD n. 645 del 15-05-2023 prevede che:

"6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per: a. difetto dei requisiti prescritti; b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio."

Il bando concorsuale individua nell'Università che andrà a gestire il corso di specializzazione prescelto dal singolo concorrente, l'organo deputato alla verifica delle "dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio." Prevedendo per tale ipotesi la sanzione espressa dell' "esclusione" dal corso di specializzazione, da comminarsi da parte dell'università stessa.

Peraltro l'art. 5 DD n. 645 del 15-05-2023, in merito ai requisiti per l'attribuzione dei punti CV prevede:

- al comma 2 "Tali informazioni/ aggiornamenti sono autocertificati e resi dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Il Ministero si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di accertare la veridicità delle citate dichiarazioni ai sensi della normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti."

- al comma 8 "Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

6. E' dunque palesemente illegittimo e contraddittorio il provvedimento di ignoti estremi con cui il MUR in data 28/10/23 a fronte delle accertate mendaci dichiarazioni non irroga la sanzione dell' "esclusione" espressamente prevista in Bando, ma si limita a decurtare al candidato il maggior punteggio ottenuto tramite dichiarazioni mendaci.

Si crea dunque un doppio binario in cui il titolare della potestà di verifica (MUR) delega la stessa ad un altro Ente (Università) imponendo una sanzione tipizzata per la violazione (l'esclusione) che esso stesso poi non applica arbitrariamente, quando si trova a verificare appunto la medesima violazione predetta.

Si viene a creare una disparità di trattamento illegittima ed irragionevole da cui discende una logica di "doppio binario" a fronte della quale la medesima condotta (dichiarazioni mendaci) riceve un trattamento più severo (esclusione dalla specializzazione) se accertata dall'università, ovvero più mite (decurtazione del punteggio) se accertata dal MUR, che peraltro obbliga le Università, nel delegare il potere di controllo, ad irrogare esclusivamente la sanzione dell'esclusione dalla specializzazione.

Per giustificare tale impostazione non può certo invocarsi come vorrebbe il MUR quella parte della giurisprudenza che sostiene, in applicazione dell'art. 75 DPR 445/2000, a fronte della dichiarazione mendace "alla stessa conseguirebbe l'eliminazione" di ogni effetto derivante dal titolo falsamente attestato (quindi l'azzeramento del punteggio per il titolo in questione), non anche l'esclusione o la decadenza dalla procedura" e ciò per un triplice ordine di motivi:

a)

La giurisprudenza prevalente e meglio motivata ravvisa nelle false dichiarazioni una causa di esclusione tout court dalla procedura concorsuale (ex multis Corte appello Reggio Calabria sez. lav., 06/04/2023, n.159; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 16/10/2019, n.4928; Consiglio di Stato sez. VI, 08/03/2012, n.1308; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/03/2019, n.2849)

b)

A fronte della previsione generale di cui all' art. 75 DPR 445/2000 la normativa concorsuale (artt. 4 e 5 DD n. 645 del 15-05-2023) contempla una norma speciale per le dichiarazioni mendaci rese in seno al concorso che prevede la sanzione specifica dell' "esclusione dalla scuola di specializzazione" che trova applicazione diretta e preferenziale in ragione del principio *lex specialis derogat generalis*

c)

Per ragioni di ordine sistematico è inaccettabile l'interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte di benefici (nel caso de quo i punti CV) che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, il che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti. In tal senso vedasi Cassazione civile sez. lav., 13/07/2022, n.22091: "va premesso che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, prevede, al comma 1, che "qualora (...) emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"; che - come correttamente rimarcato dalla difesa, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia - la sicura valenza sanzionatoria della norma cit., che è preordinata a censurare l'infedeltà della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, D.P.R. n. 445 del 2000, esclude che se ne possa dare un'interpretazione come quella patrocinata da parte ricorrente, secondo cui chi ha dichiarato il falso perderebbe solo quella parte del beneficio che non avrebbe ottenuto con la dichiarazione mendace, dovendo piuttosto privilegiarsi un'interpretazione che commini al dichiarante una conseguenza ulteriore e più grave, appunto a titolo di sanzione, rispetto al mero venir meno di quella parte di benefici indebitamente ottenuti; che l'interpretazione opposta finirebbe, al contrario, per incentivare le dichiarazioni mendaci, dal momento che, in considerazione del carattere a campione dei controlli di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71, il dichiarante infedele, se scoperto, rischierebbe di perdere soltanto ciò che non avrebbe comunque potuto ottenere e, se non scoperto, potrebbe lucrare benefici indebiti;"

Si può dunque certo affermare l'illegittimità dei provvedimenti di ignoti estremi del 28/10/23 con cui il MUR si è limitato a decurtare a carico di Tetaj Nardi, Longhitano Yaroslava, Zanza Christian e Napoli Raffaella i punti ottenuti illegittimamente ottenuti con dichiarazioni mendaci, in luogo di escludere gli stessi dalla graduatoria e dalle scuole di specializzazione.

7. Di fatto l'interesse dei ricorrenti all'adozione del provvedimento corretto appare immediato e concreto, in quanto dall'esclusione dei concorrenti che hanno posto in essere dichiarazioni mendaci, deriva la disponibilità per gli altri ricorrenti delle specializzazioni dai predetti illegittimamente occupati, con immediato ampliamento delle possibilità di scelta e maggior chance di ottenere una assegnazione alla scuola di specializzazione più confacente ai propri desideri.

Atteso che la scelta operata da un candidato, condiziona negativamente in termini di opzioni disponibili la posizione dei candidati che succedono, l'esclusione dalla graduatoria del candidato - sia che egli abbia ottenuto illegittimamente il proprio punteggio, sia per cause diverse - vale a sanare il vizio che affligge l'attribuzione delle scelte a tutti i candidati situati in posizione peggiore, solo se accompagnata dal reinserimento della specializzazione assegnata nel novero di quelle opzionabili.

Infatti a seguito dell'esclusione non deve essere disperso un posto utile in specializzazione, ma tutti i candidati collocati in posizione peggiore all'escluso, che si trovino ad aver operato le proprie scelte su di un ventaglio di disponibilità inutilmente ristretto che appunto non contemplava il posto assegnato al candidato poi escluso, dovranno essere reimmessi nella possibilità di scelta con riferimento ad una platea di posti disponibili che comprenda anche quelli assegnati ai candidati da escludersi per mendaci dichiarazioni.

8. La rettifica della graduatoria tramite l'esclusione dei sopradetti candidati, vale quindi a ripristinare lo stato di diritto, solo laddove, per consentire attribuzioni di specialità che rispecchino le reali inclinazioni dei candidati, a tutti quelli collocati in posizione peggiore al primo degli esclusi venga data la possibilità, a scalare secondo la propria posizione, di operare una nuova scelta includendo tra le opzioni quelle scelte dai candidati esclusi situati in posizione di maggior favore.

E' di tutta evidenza dunque che limitare il provvedimento correttivo alla mera esclusione senza provvedere alla successiva rideterminazione delle scelte, sia non solo contrario a logica e buon senso, ma anche e soprattutto tetragono ai principi di imparzialità e buon andamento che sottendono costituzionalmente alla gestione della cosa pubblica, nonché al principio meritocratico che deve informare ogni procedura concorsuale pubblica ex art. 97 Cost..

9. E vi è più contro legem, in quanto le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione alle scuole di specialità mediche sono normate in dettaglio dal Decreto del MIUR n. 130 del 10 agosto 2017 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999 n. 368" e ciò in ottemperanza all'art. 36 del d.lgs. n. 368/1999 di recepimento della Direttiva 93/16/CEE che al comma 1 dispone "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi :

a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;

d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria."

Siamo di fronte ad una specifica riserva di potestà regolamentare, disposta dalla normativa comunitaria recepita in favore del MUR per regimare lo svolgimento dei concorsi con normativa regolamentare di secondo livello.

Pertanto appaiono irrimediabilmente viziati atti amministrativi di rettifica della graduatoria in violazione dell'obbligo - sancito dalla normativa Comunitaria - di permettere la scelta della sede di specializzazione in base alla graduatoria di merito senza alcun limite arbitrariamente dettato dalla sopravvenuta indisponibilità di sedi illegittimamente optate da soggetti esclusi.

10. A quanto sopra si aggiunga la circostanza che si è rilevato che Pierluigi Sanguigni (C.F. SNGPLG91R27E472J) nato il 27/10/1991 a Latina, candidato n.5728 nella graduatoria del concorso SSM2023 assegnato e immatricolato con borsa statale in Sapienza Medicina del Lavoro, risulta contemporaneamente essere MMG massimalista in attività (doc. 5) come da registro sistema sanitario regionale del Lazio (disponibile anche sul sito www.salutelazio.it): la circostanza che questo MMG massimalista in attività ha potuto ottenere un posto da specializzando con borsa statale presso La Sapienza Università di Roma senza fare rinuncia alla attività (requisito obbligatorio per potersi immatricolare), inficia l'attendibilità della graduatoria per le posizioni peggiori, impedendo corretti scorrimenti, nonché la possibilità per chi ne aveva il diritto di partecipare all'assegnazione di tale posto.

Tale posizione, in ordine alla quale il MUR non ha preso provvedimenti di sorta, per i motivi sopra esposti rende inattendibile e viziata la graduatoria per tutte le posizioni peggiori.

Tanto premesso, i ricorrenti, rappresentati dallo scrivente Difensore

CHIEDONO

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: 80188230587) e MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. e P.IVA: 80185250588) in persona del Ministro pro-tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA quanto segue:

1) di pubblicare sul proprio sito web istituzionale, in tempo utile, i seguenti atti e documenti allegati alla presente e trasmessi a mezzo PEC (in formato informatico):

- DD n. 645 del 15-05-2023 (doc. 1)
- Graduatoria (doc. 2)
- ricorso R.G. 678/2024- Sezione Terza - TAR Lazio Roma (doc. 3)

- ordinanza n. 5678/2024 pubblicata in data 21/03/2024 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 678/2024 (doc. 4)

a cui dovrà essere inserito in calce l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del predetto decreto e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

2) di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva la documentazione ivi inserita;

3) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del:

- DD n. 645 del 15-05-2023 (doc. 1)
- Graduatoria (doc. 2)
- ricorso R.G. 678/2024– Sezione Terza – TAR Lazio Roma (doc. 3)
- ordinanza n. 5678/2024 pubblicata in data 21/03/2024 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 678/2024 (doc. 4)

che recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

4) di curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati:

- DD n. 645 del 15-05-2023 (doc. 1)
- Graduatoria (doc. 2)
- ricorso R.G. 678/2024– Sezione Terza – TAR Lazio Roma (doc. 3)
- ordinanza n. 5678/2024 pubblicata in data 21/03/2024 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 678/2024 (doc. 4)

con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione di quest' ultimo e di cui dovranno essere riportati gli estremi;

5) di disporre la pubblicazione nei termini suddetti.

Al fine di comprovare l'avvenuta notifica nei modi e nei termini fissati dal Giudice amministrativo, si chiede al Ministero Università e Ricerca di inviare al sottoscritto procuratore l'attestato dell'avvenuta pubblicazione sul suo sito web al seguente indirizzo PEC: avvocatosantini@pec.it

Avv. Andrea Santini